



Rep. Gen. N. 1051/2016

CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI CHIETI

Settore Attività tecniche e produttive **Servizio LL.PP. Mobilità, Energia e Ambiente**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determina di settore n. 116 del 30-03-2016

(n. 356 / 2016 del Registro Generale)

Oggetto: TRASPORTO E CONFERIMENTO IN IMPIANTI DI TRATTAMENTO AUTORIZZATI DI RIFIUTI URBANI DIFFERENZIATI CODICE CER 200108 RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE. CONVENZIONE DITTA SOGLIANO AMBIENTE S.P.A. IMPEGNO SPESA MARZO 2016.

IL DIRIGENTE

Visto il decreto del Sindaco n. 5 del 15-02-2016;

Vista la determinazione dirigenziale del Settore intestato n. 65 del 18-02-2016;

PREMESSO che:

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 82 del 23-09-2015, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2015, nonché la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale 2015/2017;
- con deliberazione della Giunta municipale n. 213 del 12-10-2015 è stato attribuito il PEG per l'esercizio 2015;

VISTO che, con Decreto del Ministero dell'Interno 28 ottobre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 ottobre 2015, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per gli enti locali è stato differito al 31.03.2016;

VISTE le disposizioni introdotte dal d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"

RAMMENTATO che, secondo le previsioni dell'articolo 80 del d. lgs. N. 118/2011, le disposizioni del medesimo decreto si applicano, ove non diversamente previsto, a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, con la predisposizione dei bilanci relativi all'esercizio 2015 e successivi;

RICHIAMATE, inoltre, le disposizioni del comma 14 dell'articolo 11 del d.lgs. n. 118/2011, per il quale Regioni ed Enti Locali a decorrere dal 2016 adottano i nuovi schemi di bilancio c.d. armonizzato, previsti dal comma 1 del medesimo articolo, che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;

VISTO l'art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000, nel testo in vigore come sostituito dall'art. 74, comma 1, n. 12, del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. aa) del d.lgs. 10 agosto 2014, n. 126, recante la disciplina della gestione del bilancio in esercizio provvisorio;

OSSERVATO, altresì, che l'articolo 11, comma 17, del d.lgs. n. 118/2011 stabilisce che in caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria nell'esercizio 2016 le Regioni e gli Enti Locali gestiscono gli stanziamenti di spesa previsti nel bilancio pluriennale autorizzatorio 2015 - 2017 per l'annualità 2016, riclassificati secondo i nuovi schemi c.d. armonizzati: inoltre dal 2016 risulta integralmente applicabile la rinnovata disciplina dell'esercizio provvisorio, recata dal nuovo testo dell'articolo 163 sopra citato, in quanto il comma 16 del citato art. 11 consentiva di applicare, in caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria, la relativa disciplina vigente nel 2014 solo nell'anno 2015;

PREMESSO che:

- il Comune di Ortona provvede ad assicurare il servizio di igiene ambientale, raccolta, trasporto e spazzamento dei rifiuti solidi urbani nel centro capoluogo e nelle frazioni a mezzo della Società a responsabilità limitata a partecipazione mista con prevalente capitale pubblico denominata “Ortona Ambiente S.r.l.”, operante nei servizi di igiene urbana, giusta convenzione sottoscritta il 02/10/2001;
- il Comune di Ortona assicura, altresì, nel centro capoluogo e nelle frazioni il servizio di raccolta differenziata porta a porta, onde ridurre la quantità di rifiuto indifferenziato da smaltire in discarica, a mezzo della stessa Società a partecipazione mista con prevalente capitale pubblico “Ortona Ambiente S.r.l.”;
- i costi di smaltimento di tutte le tipologie di rifiuto prodotte, raccolte e/o stoccate nella stazione ecologica, sono in capo al Comune di Ortona;

CONSIDERATO che:

- i rifiuti urbani provenienti dalla Raccolta Differenziata non compresi fra quelli recuperabili tramite Consorzi di filiera, devono essere conferiti presso impianti di trattamento autorizzati;
- necessita, in particolare, conferire e smaltire i rifiuti urbani differenziati identificati dal codice “CER 200108” “Rifiuti biodegradabili di cucine e mense”;
- necessita assicurare continuità al servizio di smaltimento dei rifiuti citati - CER 200108 - e pertanto risulta opportuno stipulare convenzioni con diverse piattaforme di compostaggio, ubicate nella regione Abruzzo ed in altre regioni, con la possibilità di conferire secondo la disponibilità delle stesse;

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 5/02/2016 ad oggetto: “Conferimento Rifiuti Organici Biodegradabili. Anno 2016 – Approvazione Convenzione con l’impianto di compostaggio di Sogliano Ambiente S.P.A” con cui si approvava lo schema di contratto per il conferimento, presso l’impianto di SOGLIANO AMBIENTE sito in Sogliano al Rubicone (FC), dei rifiuti urbani differenziati identificati dal codice CER 200108 e, si demandavano ai dirigenti dei settori tecnico e finanziario i successivi adempimenti;

VISTA la scrittura privata, di cui allo schema allegato alla citata deliberazione di G.C., costituita da n. 12 articoli, tra il Comune di Ortona (cliente) e la ditta Sogliano Ambiente S.p.a. con sede legale in Sogliano al Rubicone (FC), P.IVA 02482630403 (intermediario), regolante i rapporti tra l’Intermediario e il Cliente, in corso di stipula;

PRESO ATTO che:

- la ditta Sogliano Ambiente S.p.A. è intermediario autorizzato (iscrizione Albo n. BO1829 del 07/11/2011) ed intrattiene rapporti commerciali con impianti di recupero finale autorizzati, i cui requisiti e potenzialità permettono di coprire il fabbisogno di conferimento della tipologia di rifiuto nelle quantità richieste dal Comune di Ortona;
- che la ditta Sogliano Ambiente S.p.A. è titolare di un impianto di stabilizzazione aerobica e anaerobica a secco della frazione umida dei rifiuti provenienti da raccolta differenziata e da raccolte separate sito in località Area Marconi di Ginestreto - Sogliano al Rubicone (FC), autorizzato con AIA rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena nr. 113 del 30/04/2015 (prot. n. 39353/2015);
- che la ditta Sogliano Ambiente S.p.A. ha stipulato un contratto con Mantini s.r.l. avente ad oggetto l’utilizzo esclusivo di un’area di sua proprietà per il trasbordo dei rifiuti da raccolta differenziata identificati dal CER 200108, sita in località Chieti Scalo (CH) autorizzata dalla Giunta Regionale con Det.. 37 del 06/04/2012;
- il Comune di Ortona, nell’ambito del servizio messo a disposizione dalla ditta Sogliano Ambiente S.p.A., è autorizzato a conferire i rifiuti urbani da raccolta differenziata identificati dal codice “CER 200108” “Rifiuti biodegradabili di cucine e mense” presso la predetta stazione di Trasbordo di proprietà della Mantini s.r.l., dalla quale verranno poi prelevati e trasportati presso centri di conferimento autorizzati;
- che la ditta Sogliano Ambiente S.p.A. svolge il servizio di trasporto e conferimento presso impianti di trattamento autorizzati dei rifiuti urbani di cui al codice CER 200108 provenienti dal Comune di Ortona, prelevandoli dalla stazione di trasbordo di Mantini s.r.l. fino agli impianti autorizzati individuati dalla stessa ditta Sogliano Ambiente S.p.A.;

- per il servizio di trasporto (dalla stazione di Mantini s.r.l. fino agli impianti di trattamento autorizzati) e di trattamento presso impianti autorizzati dei rifiuti in questione, il Comune deve corrispondere all'Intermediario il corrispettivo di €/ton 115,00, oltre all'IVA di legge;

DATO ATTO che la ditta risulta in regola riguardo i propri obblighi contributivi, come da Durc on line protocollo INAIL_2604037 del 25/02/2016, scadenza 24/06/2016;

PRESO ATTO che alla presente prestazione è stato attribuito da parte dell'ANAC il codice CIG: XC6182AD87;

RITENUTO di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno per il mese di marzo 2016, a carico del bilancio, con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile;

PRECISATO, al riguardo di detto impegno di spesa, che il medesimo risulta compatibile con la disciplina di cui al surrichiamato art. 163 del d.lgs. n. 267/2000 in quanto servizio/spesa a carattere continuativo;

VISTO il D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 con cui è stato approvato il T.U.EE.LL.;

DETERMINA

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se materialmente qui non trascritte;

Di impegnare, per il mese di **MARZO 2016**, in favore della Ditta Sogliano Ambiente S.p.A. di Sogliano sul Rubicone (F.C.) P.IVA 02482630403, per il trasporto e conferimento presso impianti di trattamento autorizzati dei rifiuti organici di cucine e mense CER 200108, provenienti dalla raccolta differenziata, ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate:

Capitolo/Articolo	31 10 30 05
Impegno n.	20160000911 0
Codice creditore	157556
Nome creditore	Sogliano Ambiente S.p.A. di Sogliano sul Rubicone (FC)
Codice Fiscale / Partita Iva	02482630403
Indirizzo	Piazza Garibaldi, 12 47030 Sogliano Al Rubicone (FC)
PEC	
Causale	Conferimento rifiuti organici di cucine e mense (CER 200108) febbraio 2016
CIG	XC6182AD87
Codice univoco ufficio	FCXJ9N
Importo	33.000,00

Di imputare la spesa complessiva di euro 33.000,00 IVA inclusa al 10% in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Progressivo	Esercizio	Capitolo/ Articolo.	Importo
1	2016	31103005	33.000,00

Di liquidare con successivi atti la prestazione in parola a seguito di presentazione da parte della ditta di regolari fatture e, a seguito dell'espletamento regolare della prestazione.

I L FUNZIONARIO DELEGATO

Ing. PASQUINI NICOLA

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

VISTO: per la regolarità contabile e per la copertura di spesa.

Ortona, 04/04/2016

IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI

Dott. DE FRANCESCO ALBERTO

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993